

**COMUNE DI CERRETO CASTELLO**  
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSSO Carmelo - Sindaco	Sì
2. MARANGON Massimo - Consigliere	Sì
3. PARLA Calogero - Consigliere	Sì
4. VAGLIA Elena - Consigliere	Sì
5. PELLA Paolo - Assessore	No
6. CAPUTO Franca - Consigliere	Sì
7. BORDIGNON Ivano - Consigliere	No
8. CROSERÀ SILVESTRO - Consigliere	Sì
9. PETTINELLO Nicola - Consigliere	Sì
10. PECORINI Giuseppe - Consigliere	No
11. QUADERNO Vincenza - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUSSO CARMELO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**Comune di CERRETO CASTELLO**

**Verbale n. 10 del 17 settembre 2018**

**Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017**

L'Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art.239 comma 1, lett.d-bis;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

**approva**


l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017 del Comune di Cerreto castello che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

3

Verbania, lì 17 settembre 2018

L'organo di revisione

Dott.ssa Mariangela Venjani



Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa


#### PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.30/2014 con cui veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

..F.:fo.....



#### PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

..F.:fo.....



#### PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

..F.:fo.....



Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

*“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con Legge 07.08.2016 n. 160, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27.11.2015 con la quale veniva rinviata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 09.08.2018 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Cerreto Castello dell'esercizio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18.04.2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

*d-bis) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;*

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente e già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30.08.2018;

Visto l'art. 1 comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dalla loro approvazione, i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito al presente atto dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Vista l'allegata relazione dell'organo di revisione resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 6

Contrari n. =

Astenuti n. 1 nella persona del Consigliere Comunale Signora VAGLIA Elena;  
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ai competenti Uffici comunali, ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell'art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016;

3. di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 6

Contrari n. =

Astenuti n. 1 nella persona del Consigliere Comunale Signora VAGLIA Elena;  
espressi in forma palese peralzata di mano dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# **COMUNE DI CERRETO CASTELLO**

(Provincia di BIELLA)

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017**

**(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.  
118/2011)**

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.09.2018

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli Enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei Cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, etc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei Cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

*"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."*

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

*"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

*a) i criteri di valutazione utilizzati;*

*b) le principali voci del conto di bilancio;*

*c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

*d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

*e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera o);*



f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci."

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge 06.08.2008 n. 133:

"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazione in legge 11.08.2014 n. 114:

"Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

1) art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

*"8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

2) art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

3) art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

*"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

4) gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

articolo 11-ter

*"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

*b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

*c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

*d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*

*e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di*

concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali."

#### articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

#### articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la

*società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."*

5) l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

6) i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

7) il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

8) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

9) lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

# GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO

## LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO

Si premette che il Comune di Cerreto Castello, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla vigente normativa inerente la fattispecie, ha posto in essere i seguenti atti:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come rendicontati con relazione a firma del Sindaco approvata con DGC n. 15/2016 e regolarmente inviata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo Piemonte;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.08.2017, con cui si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del Piano di Razionalizzazione di cui sopra;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2017, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Cerreto Castello in base all'articolo 20 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05.09.2017, con la quale, ai sensi dell'articolo 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sono stati individuati gli enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e gli enti, aziende e società da ricomprendere nel perimetro/area di consolidamento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 09.08.2018, con la quale, si è proceduto all'aggiornamento degli enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e degli enti, aziende e società da ricomprendere nel perimetro/area di consolidamento.

Ciò premesso e considerato, alla luce di quanto stabilito negli atti sopra citati, le partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente dal Comune di Cerreto Castello sono le seguenti:

Organismo partecipato	Misura della partecipazione	Finalità
A.T.A.P. - Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e di Vercelli S.p.A.	0,073%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Cordar Biella Servizi S.p.A.	0,18%	Gestione delle reti fognarie
S.E.A.B. Società ecologica area biellese S.p.A.	0,36%	Raccolta di rifiuti non pericolosi
S.I.I. - S.p.A. - Servizio idrico integrato del biellese e vercellese siglabile "S.I.I. - S.p.A."	0,5185%	Raccolta trattamento e fornitura di acqua
SO.RI.SO srl	1,31%	Mense

Per completezza di esposizione si evidenzia che il Comune di Cerreto Castello:

- non ha organismi strumentali come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011;
- non ha enti strumentali controllati;
- non ha partecipazioni in enti strumentali;
- non ha il controllo su alcuna società.

Sempre ai fini della completezza espositiva, si precisa che il comune di Cerreto Castello partecipa ai seguenti Consorzi che, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto di consolidamento:

- Cissabo per i servizi socio-assistenziali con una quota del 1,11%;

- Cosrab per la gestione dei rifiuti solidi urbani con una quota dello 0,36%;
- Consorzio di irrigazione e bonifica Ovest Sesia Baraggia per la gestione delle acque con una quota dello 0,01%.
- ATO n. 2 Piemonte Supervisione ed indirizzi ai gestori idrici integrati presenti sul territorio di competenza, Misura della partecipazione non presente.

Pertanto gli organismi partecipati del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cerreto Castello, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sono i seguenti:

**GRUPPO COMUNE DI CERRETO CASTELLO GAP**

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Misura della partecipazione</b>	<b>Finalità</b>
A.T.A.P. - Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e di Vercelli S.p.A.	0,073%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Cordar Biella Servizi S.p.A.	0,18%	Gestione delle reti fognarie
S.E.A.B. Società ecologica area biellese S.p.A.	0,36%	Raccolta di rifiuti non pericolosi
S.I.I. - S.p.A. - Servizio idrico integrato del biellese e vercellese siglabile "S.I.I. - S.p.A."	0,5185%	Raccolta trattamento e fornitura di acqua
SO.RI.SO srl	1,31%	Mense

Al fine della individuazione del perimetro/area di consolidamento, sono state verificate le condizioni di irrilevanza ai sensi del punto 3) del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, dei seguenti enti/società partecipate che di conseguenza sono stati esclusi dal consolidamento stesso:

<b>ENTI STUMENTALI / SOCIETA'</b>	<b>PARTECIPAZIONE INFERIORE A 1%</b>
A.T.A.P. - Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e di Vercelli S.p.A.	0,073%
Cordar Biella Servizi S.p.A.	0,18%
S.I.I. - S.p.A. - Servizio idrico integrato del biellese e vercellese siglabile "S.I.I. - S.p.A."	0,5185%

Sempre al fine di individuare il perimetro/area di consolidamento, è stato ritenuto oggetto di consolidamento, pur essendo la quota inferiore all'1%, trattandosi di società in house e quindi rilevante a prescindere dalla quota di partecipazione, il seguente organismo partecipato:

- S.e.a.b. S.p.A.

	<b>Totale attivo Bilancio 2017</b>	<b>Patrimonio Netto 2017</b>	<b>Totale ricavi caratteristici 2017 Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni - voce A) del Conto Economico</b>
Seab S.p.A	€ 24.676.081,00	€ 409.377,00	€ 19.021.646,00
Comune di Cerreto Castello	€ 3.064.602,65	€ 2.802.917,33	€ 703.917,55
Rapporto percentuale	805,200%	14,60%	2.702,30%
	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>

E' stato infine individuato ed inserito nel perimetro/area di consolidamento, essendo la quota di partecipazione superiore all'1% il seguente organismo partecipato:

	Totale attivo Bilancio 2017	Patrimonio Netto 2017	Totale ricavi caratteristici 2017 Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni - voce A) del Conto Economico
SO.RI.SO. srl	€ 733.173,00	€ 168.362,00	€ 1.573.387,00
Comune di Cerreto Castello	€ 3.064.602,65	€ 2.802.917,33	€ 703.917,55
Rapporto percentuale	23,90%	6,0%	223,50%
	<b>RILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>

A fronte delle considerazioni sopra esposte, si dà atto che il Comune di Cerreto Castello, nel rispetto del principio applicato al bilancio consolidato, è oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 con le partecipate:

**PERIMETRO/AREA DI CONSOLIDAMENTO**

Organismo partecipato	Misura della partecipazione	Finalità
S.E.A.B. Società ecologica area biellese S.p.A.	0,36% (Società in house e quindi rilevante a prescindere dalla quota di partecipazione)	Raccolta di rifiuti non pericolosi
SO.RI.SO. srl	1,31%	Mense

**DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO**

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda il Comune di Cerreto Castello, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18.04.2018;
- per quanto attiene alle società: S.E.A.B. S.p.A. e SO.RI.SO. S.r.l. , sono stati elaborati lo stato patrimoniale attivo, lo stato patrimoniale passivo relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativo al valore della produzione.

**MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO**

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- 1) il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- 2) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può



essere effettuato attraverso due diversi metodi:

A) il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

B) il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "Amministrazione Pubblica" del Comune di Cerreto Castello sono presenti, oltre al Comune capogruppo, le società:

- S.E.A.B. S.p.A. società partecipata direttamente con una quota sociale dello 0,36% (Società in house rilevante a prescindere dalla quota di partecipazione), il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2017 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale

- SO.RI.SO. S.r.l. società partecipata direttamente con una quota sociale dell'1,31%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2017 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "Amministrazione Pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Si dà atto che non sussistono operazioni infragruppo da eliminare.

Si dà atto che, al fine dell'allineamento dei dati, sono state effettuate le seguenti rettifiche:

€ 0,02 per approssimazione/arrotondamento

€ 549,75= per consolidamento per partecipazioni.

La presente relazione è stata predisposta, oltre che per obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 che si allega alla presente come di seguito precisato:

1) conto economico consolidato (allegato "A");

2) stato patrimoniale attivo/passivo e patrimonio netto consolidato (allegato "B").

essere effettuato attraverso due diversi metodi:

A) il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

B) il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "Amministrazione Pubblica" del Comune di Cerreto Castello sono presenti, oltre al Comune capogruppo, le società:

- S.E.A.B. S.p.A. società partecipata direttamente con una quota sociale dello 0,36% (Società in house rilevante a prescindere dalla quota di partecipazione), il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2017 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale

- SO.RI.SO. S.r.l. società partecipata direttamente con una quota sociale dell'1,31%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2017 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "Amministrazione Pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Si dà atto che non sussistono operazioni infragruppo da eliminare.

Si dà atto che, al fine dell'allineamento dei dati, sono state effettuate le seguenti rettifiche:

€ 0,02 per approssimazione/arrotondamento

€ 549,75= per consolidamento per partecipazioni.

La presente relazione è stata predisposta, oltre che per obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 che si allega alla presente come di seguito precisato:

1) conto economico consolidato (allegato "A");

2) stato patrimoniale attivo/passivo e patrimonio netto consolidato (allegato "B").

Comune di Cerreto Castello

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	409.407,67	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	181.799,07	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	67.586,29	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.586,29	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	65.000,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	127.735,09	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	20.583,54	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	19.582,99	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	87.568,56	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.478,72	0,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>793.006,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.145,50	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	142.120,19	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.954,48	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	426.699,85	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	426.699,85	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	38.841,40	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	76.449,46	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	1.024,83	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	67.943,85	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.480,78	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	190,07	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	81,41	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.062,69	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>705.545,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>87.461,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	77,47	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.466,87	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	815,18	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	651,69	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.466,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>		<b>-1.389,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	1.188,85	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE (D)</b>		<b>1.188,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					

24	<u>Proventi straordinari</u>	841.667,26	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	841.667,26	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi</b>	<b>841.667,26</b>	<b>0,00</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	833.401,40	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	831.282,29	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.119,11	0,00		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>833.401,40</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE (E) (E20-E21)</b>	<b>8.265,86</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>95.527,09</b>	<b>0,00</b>		
26	Imposte	2.048,30	0,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>93.478,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Comune di Cerreto Castello

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'Ingegno	340,76	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.467,51	0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.808,27	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.371.734,95	0,00		
1.1	Terreni	852,84	0,00		
1.2	Fabbricati	5.689,59	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.102.372,69	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	262.819,83	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	644.500,92	0,00		
2.1	Terreni	168.470,72	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	278.539,94	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	455,71	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	84,20	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	662,29	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	134.160,59	0,00		
2.99	Altri beni materiali	62.127,47	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	2.016.235,87	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	121.352,18	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	117.374,46	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.977,72	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	121.352,18	0,00		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.139.396,32</b>	<b>0,00</b>		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	726,32	0,00	CI	CI
	Totale	726,32	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	74.180,98	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	74.180,98	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	65.000,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	65.000,00	0,00		
b	Imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	Imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	36.216,19	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	43.119,27	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	479,04	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	42.640,23	0,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>218.516,44</b>	<b>0,00</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	790.704,10	0,00		
a	Istituto tesoriere	790.704,10	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.250,31	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>795.954,41</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.015.197,17</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	571,85	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>571,85</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>3.155.165,34</b>	<b>0,00</b>		

B)

## Comune di Cerreto Castello

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Fondo di dotazione	1.002.088,98	0,00	AI	AI
	Riserve	1.703.153,10	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	118.527,36	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	218.883,47	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.365.192,52	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	549,75	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	93.478,79	0,00	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>2.798.720,87</b>	<b>0,00</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>2.798.720,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	8.301,16	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	26.957,69	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>35.258,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.031,34</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	37.192,41	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	19.028,91	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	18.163,50	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	74.480,84	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	126.283,63	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	124.785,43	0,00		
c	<i>Imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>Imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.498,20	0,00		
5	Altri debiti	71.334,36	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.332,13	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.262,02	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	68.740,21	0,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>309.291,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	4.646,83	0,00	E	E
	Risconti passivi	5.216,21	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	5.216,21	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.863,04</b>	<b>0,00</b>		

		TOTALE DEL PASSIVO	3.155.165,34	0,00		
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
1) Impegni su esercizi futuri			0,00	0,00		
2) Beni di terzi in uso			0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi			0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate			0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese			0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BUSSO Carmelo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

Reg. Pubbl. n. 168

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25-set-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 10-ott-2018

Cerreto Castello li 25-set-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li 25-set-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 25-set-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

